

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Area Legale
Prot. Uscita del 27/03/2015
nr. 0002657
Classifica I.15.12.Fasc. 11 - 2014
01-02-00



Cagliari,

27 MAR. 2015

- > All'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
- Direzione Generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia

SEDE

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla applicazione del principio *tempus regit actum* ai procedimenti di condono edilizio e di accertamento della compatibilità paesaggistica (rif. nota prot. n. 11886 del 13 marzo 2014)

Con nota prot. n. 11886 del 13 marzo 2014, codesta Direzione generale ha chiesto un parere su due distinti quesiti.

Con un primo quesito è stato chiesto se l'interpretazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. d) della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 fornita con deliberazione della Giunta regionale n. 13/5 del 28.03.2012 sia corretta. La norma in esame, in particolare, nella sua formulazione originaria recitava "*Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente con la stessa procedura i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1*". Nella norma in esame si fa richiamo ai pareri relativi ad opere abusive in zone soggette a vincoli posti a tutela di preminenti interessi pubblici ovvero su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici. La norma si collegava con quanto stabilito dal precedente comma 1 del medesimo art. 3, il quale, sempre nella sua originaria versione, stabiliva che "*Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, relative a:*" cui seguiva una elencazione di attività soggette a detto procedimento autorizzatorio. Leggendo le norme in combinato disposto, pare emergere con chiarezza che il comma 2 dell'art. 3, della legge regionale 28/1998 fa riferimento alle procedure di cui agli articoli 4 e 5 (le sottolineature sono dell'ufficio scrivente).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

La norma in esame è stata modificata dalla citata legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, con la quale sono state soppresse le parole "con la stessa procedura", dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 28/1998, ed è stato contestualmente modificato il comma 1 del medesimo art. 3, il quale, attualmente, prevede la seguente formulazione "Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a:" Giova notare, ulteriormente, la sorte toccata agli artt. 4 e 5 della legge regionale 28/1998, i quali stabilivano rispettivamente la procedura dei provvedimenti comunali (art. 4) e la procedura semplificata (art. 5). La citata legge regionale 21/2011 ha soppresso i commi da 2 a 5 dell'art. 4, lasciando in vigore il solo comma 1, il quale meramente stabilisce che "Il comune esercita i poteri delegati di cui all'art. 3 secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge". L'art. 5, invece, è stato completamente soppresso.

Su questo complesso impianto normativo è intervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 13/5 del 28.03.2012, che contiene le direttive del citato art. 4, comma 1 della legge regionale 28/1998. Nelle direttive in parola si afferma al paragrafo 3, primo periodo che "L'art. 17 comma 1 lettera d) della L.R. n. 21/2011 nel modificare il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 28/1998 con la soppressione delle parole "con la stessa procedura", diversifica espressamente il procedimento di parere paesaggistico in materia di condono rispetto ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica. Ciò comporta che i pareri di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 28 della L.R. n. 23/1985, dovranno essere rilasciati dal Comune senza necessità di acquisizione formale del parere preventivo e vincolante della Soprintendenza". Rispetto a tale interpretazione, codesta Direzione generale pone il dubbio della sua correttezza, sulla considerazione che sia la giurisprudenza amministrativa che l'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, ritengono che la consimile norma contenuta nel testo dell'art. 32, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, stabilisce che l'iter procedimentale degli atti emanati dalla Soprintendenza non differisca a seconda che si tratti di procedimenti di condono o degli ordinari procedimenti di rilascio del titolo abilitativo.

In relazione alla indicata situazione di fatto è necessario procedere all'interpretazione della norma, partendo dal dato letterale per poi giungere ad un'analisi secondo il criterio dell'interpretazione sistematica. Nella citata deliberazione della Giunta regionale è stato valorizzato il dato letterale della soppressione delle parole "con la stessa procedura", dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 28/1998, che in effetti, almeno ad una prima analisi, consentirebbe di affermare che per quei casi non si applichi più la procedura che è indicata dal comma 1 del medesimo art. 3. Ad una interpretazione più



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

attenta, peraltro, tale modifica va letta insieme alle modifiche segnalate in precedenza di tutta la legge regionale 28/1998. Infatti, come visto, il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28/1998, nella sua originaria versione, stabiliva che i procedimenti di autorizzazione paesaggistica fossero regolati dalla procedura di cui ai successivi artt. 4 e 5. La legge regionale 21/2011 ha in realtà rimosso tale procedura, cui il comma 1 dell'art. 3, della legge regionale 28/1998 non fa più riferimento, con la contestuale soppressione delle norme procedurali previste dagli artt. 4 e 5. L'attuale testo del comma 1 dell'art. 3 non rinvia più ad una procedura definita nella stessa legge regionale, ma semplicemente prevede che le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, facendo un integrale rinvio alla normativa statale, secondo le modalità di un rinvio dinamico, per quanto riguarda le procedure da seguirsi. In questa ottica, la soppressione delle parole "*con la stessa procedura*", dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 28/1998, non paiono avere quella valenza sostanziale che la Giunta regionale vi ha attribuito, in quanto tale soppressione rappresenterebbe la meno significativa natura di modifica tecnica in termini di *drafting* formale. Non prevedendo la legge regionale 28/1998, di fatto, più alcuna procedura, rimandando interamente alla normativa statale applicabile in materia, aveva un senso sopprimere tutte quelle parti del testo legislativo che facessero riferimento ad una procedura definita dalla legge regionale stessa. Dal mero dato letterale pare evincersi che il legislatore regionale abbia rinunciato a disciplinare direttamente, nel caso di specie, la procedura di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dunque anche del caso delle opere abusive di cui al comma 2, dell'art. 3, della legge regionale 28/1998, rimettendosi interamente a quanto previsto dalla legislazione statale. Quando, dunque, nel comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 28/1998 si dice che "*Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell' art. 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1*", parrebbe che si voglia prevedere una ulteriore competenza del comune, senza in alcun modo fare cenno ad una procedura che possa prescindere dall'intervento della soprintendenza.

A tale profilo di interpretazione letterale, è necessario affiancare gli elementi di interpretazione sistematica, partendo da un'analisi del quadro costituzionale in materia. Si consideri, in generale, come il paesaggio è ritenuto dalla Costituzione un valore primario ed assoluto sancito nell'art. 9, secondo comma della Costituzione, ritenendo che lo "*stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che*




REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

contiene, ... è di per sé un valore costituzionale" (Corte costituzionale 17 novembre 2007, n. 367). Il valore del paesaggio è tale che la tutela ad esso apprestata dallo Stato rappresenta un limite per le Regioni ed anche per le Regioni a statuto speciale (Corte costituzionale, 17 marzo 2010, n. 101; 19 maggio 2008, n. 180). In particolare la disciplina contenuta nella normativa statale rappresenta un sistema di tutela minimo, che essendo riportabile alla materia della tutela dell'ambiente consente allo Stato di dettare degli standard uniformi di protezione (Corte costituzionale, 14 novembre 2007, n. 378), non derogabili in *peius* da parte delle Regioni, anche a statuto speciale (Corte costituzionale, 17 marzo 2010, n. 101; 14 novembre 2007, n. 378) potendo le stesse soltanto adottare norme di tutela più ampia (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 272). La Corte costituzionale si è anche occupata dello specifico dell'autorizzazione paesaggistica, stabilendo che anch'essa rappresenta un istituto di protezione ambientale che detta una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale, cui non è consentita deroga da parte delle Regioni (Corte costituzionale, 17 marzo 2010, n. 101, 27 giugno 2008, n. 232). Dal quadro appena descritto emerge come la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica (possa essere, sì, specificata e integrata ma) non possa essere derogata dalla Regione (soprattutto, con riferimento agli elementi essenziali della relativa disciplina procedimentale e sostanziale) e che la stessa non potrebbe introdurre una disciplina di minor tutela, come ad esempio ove nel caso di specie escludesse la presenza dell'intervento della Soprintendenza quando ciò sia previsto dalla normativa statale vigente. Per queste considerazioni generali, stante anche il dato letterale, l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge regionale appare possibile, e dunque, anche ove il dato letterale non si ritenesse sufficiente, si dovrebbe comunque giungere a ritenere che nei pareri relativi ad opere abusive in zone soggette a vincoli, debba trovare applicazione la normativa statale.

Infine si deve considerare anche un ulteriore elemento di interpretazione, che può trarsi direttamente da come la normativa statale in materia sia valutata dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. Si deve prendere in considerazione il caso identico a quello in esame, ovvero sia il procedimento di parere paesaggistico in materia di condono che è regolamentato dall'art. 32, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo il quale *"il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso"*. La costante giurisprudenza in materia afferma che il parere predetto ha natura e funzioni identiche all'autorizzazione paesaggistica, questo in quanto il presupposto oggettivo dei due provvedimenti è il medesimo, ovvero sia di determinare una trasformazione urbanistico edilizia di una zona protetta. Considerando dunque, come visto dalla rassegna della giurisprudenza costituzionale sovra indicata, che il paesaggio è un valore costituzionale primario e che l'autorizzazione paesaggistica è uno strumento di protezione non derogabile, ciò comporta che anche nel caso in esame rimane fermo il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

potere ministeriale di annullamento del parere favorevole alla sanatoria, questo in quanto si ritiene che l'art. 32 della legge 47/1985, faccia rinvio alla disciplina del procedimento di gestione del vincolo paesaggistico (*Ex multis* si vedano Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2535; sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5376; sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4492; sez. VI, 15 marzo 2007, n. 1255).

L'interpretazione sistematica sopra riportata, peraltro, è avvalorata anche dalla ricostruzione interpretativa, in giurisprudenza, del rapporto sussistente fra Stato e Regione nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'esercizio delle competenze regionali e statali, infatti, viene qualificato come cogestione del vincolo (in tal senso, anche di recente, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 176 del 21 gennaio 2015), che da attuazione al principio costituzionale di leale collaborazione, ed in tale luce deve essere inteso l'intervento della Soprintendenza che si limita ad un potere di controllo delle valutazioni predette, circoscritto ai soli motivi di legittimità (ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3347, T.A.R. Campania, sez. III, 12 gennaio 2015, n. 131). Orbene, tale cogestione del vincolo (e la ratio che la caratterizza), operante nelle vicende, fisiologiche, di valutazione anticipata della compatibilità paesaggistica dell'intervento, a maggior ragione, in assenza di dati normativi letterali di segno contrario, dovrà operare in quelle fattispecie, patologiche, nelle quali, in via residuale ed eccezionale, viene consentita la sanatoria, anche paesaggistica, di un intervento abusivo. Né l'obliterazione della competenza statale, nell'ambito di tale cogestione, può essere stabilita (in via per di più interpretativa), da una disciplina regionale, ancorché di rango legislativo.

Da quanto sopra esposto, relativamente al primo quesito, emerge come la procedura per il rilascio del parere paesaggistico in materia di condono previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28/1998, debba avvenire con le modalità previste dalla normativa statale vigente, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa.

Con un secondo quesito, codesta Direzione generale chiede se la disciplina procedimentale applicabile alla procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, per abusi realizzati anteriormente al 12 maggio 2006, debba essere quella vigente al momento della valutazione dell'abuso oppure quella vigente al momento della commissione del fatto, e in particolare, se con riferimento agli abusi verificatisi in data anteriore al 12 maggio 2006, debba essere richiesto il parere preventivo e vincolante della sovrintendenza introdotto a partire da tale data.

Relativamente al secondo quesito si rappresenta quanto segue.

Si nota, in primo luogo, come l'esposizione del fatto nella richiesta di parere non sia connotato da particolare chiarezza, in quanto si cita in primo luogo il parere reso dalla scrivente Direzione generale n. L2923 del 3 luglio 2006 e poi si fa riferimento alla sentenza del T.A.R. Sardegna n. 249 del 2012. Le due



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

fattispecie ivi analizzate, oltre ad essere tra di loro differenti, sono anche dissimili da quella poi oggetto della richiesta di parere e non è dato comprendere la loro rilevanza nel caso di specie. La problematica richiede un esame, al fine di evitare equivoci e fraintendimenti.


Nel parere reso con nota prot. n. L2923 del 3 luglio 2006, si fa riferimento alla modifica introdotta all'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 ad opera dell'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, con la quale si sostituiva la sanzione alternativa della rimessione in pristino o del pagamento di una somma equivalente con la sola sanzione della rimessione in pristino.

Il caso trattato dalla sentenza del T.A.R. Sardegna n. 249 del 2012, invece, riguarda l'introduzione della nuova formulazione del comma 4 dell'art. 167, del D.Lgs. 42/2004 ad opera dell'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, con la quale è stata prevista una limitazione dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai soli casi ivi disciplinati.

Il caso in esame, invece, fa riferimento al comma 5 dell'art. 167, del D.Lgs. 42/2004 introdotto sempre dall'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, e riguarda la scansione procedimentale ivi prevista per cui il proprietario o altro soggetto abilitato, presenta una domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale si pronuncia entro il termine perentorio di 180 giorni previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Si tratta, in altre parole, di tre aspetti diversi, l'uno relativo al profilo sanzionatorio, l'uno relativo alla limitazione oggettiva dei casi di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (norma sostanziale) e l'ultimo relativo alla procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria (norma procedimentale). Ciascuno di questi casi ha una sua autonomia e dunque le conclusioni che possono valere sull'uno possono non aver rilievo sugli altri, ma richiedono un esame separato e specifico della relativa disciplina applicabile. Il fatto che tutte e tre le disposizioni siano state introdotte nella stessa norma di legge, non vuol dire che, conseguentemente, le stesse debbano avere una risoluzione identica. In questa sede, ci si limiterà a verificare il caso proposto, senza entrare nel merito delle altre due fattispecie sopra indicate.

Passando all'esame del caso di specie, prima di verificare se trovi applicazione il principio "*tempus regit actum*", è necessario preliminarmente accertare se sia presente un'apposita disciplina transitoria. Questa verifica ha rilievo in quanto "*la P.A. è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, ancorché sopravvenuta, e non già quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento, salvo che espresse disposizioni normative stabiliscano diversamente*" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1313; sez. V, 23 ottobre 2014 n. 5249; sez. IV, 4 settembre 2012 n. 4669). Sul punto si valuti quanto prevede una specifica disposizione normativa in materia, rappresentata dall'art. 159 del D.Lgs. 42/2004, il quale nella formulazione attuale stabilisce che "*Fino al 31 dicembre*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo", formulazione introdotta con D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e in vigore dal 1 luglio 2009. Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza amministrativa, la procedura di autorizzazione paesaggistica in sanatoria di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 non può essere confusa con il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, che avviene ex ante, che è stato regolamentato in via temporanea con l'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e in via definitiva con l'art. 146, per cui "non può essere in alcun modo confusa - come indebitamente viene fatto - la fattispecie dell' art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, inerente l'autorizzazione paesaggistica a sanatoria, in essa incluso il subprocedimento di parere vincolante in questione, con quella dell'ordinaria autorizzazione paesaggistica ex ante che, in via transitoria, era regolata dall'art. 159. Si tratta invero di due fattispecie del tutto diverse quanto a struttura (e, ivi, modalità, contenuti ed effetti dell'intervento dell'autorità paesaggistica statale) e finalità: sicché, è del tutto fuor di luogo assumere che quella della sanatoria (autorizzazione ex post facto) si sarebbe dovuta conformare a quella dell'autorizzazione ex ante, sia quanto a comunicazioni di avvio del procedimento che quanto ad altre modalità". (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2013, n. 4352). Il procedimento previsto dall'art. 167, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 si presenta come procedura singolare per cui in tali casi "deve essere instaurata un'apposita procedura ad istanza della parte interessata che contempla - a differenza dell'ordinario procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (in vigore in via transitoria) - l'accertamento della compatibilità paesaggistica, demandato all'amministrazione preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere della Soprintendenza che nella particolare fattispecie in esame assume carattere non solo obbligatorio, ma vincolante (T. A. R. Veneto Venezia, sez. II, 23 aprile 2010, n. 1550; Tar Lombardia Brescia Sez. I 27.3.2009; Tar Campania, Salerno, Sez. I n. 759/2012)" (T.A.R. Campania, sez. I, 23 aprile 2014, n. 823).

Verificato che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il procedimento previsto dall'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 è l'unica procedura applicabile, è possibile esaminare il quesito posto, ovvero se tale procedimento trova applicazione anche agli abusi realizzati prima della sua entrata in vigore.

In generale il principio "*tempus regit actum*", comporta che la nuova disciplina legislativa introdotta trova applicazione anche ai procedimenti in corso che non si siano ancora conclusi, sempre fatto salvo il fatto compiuto. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono di conseguenza disciplinati dalla legge vigente al momento della loro emanazione e pertanto si deve valutare "*la legittimità di un provvedimento amministrativo ... con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum*" (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094). Si fa eccezione alla regola anzidetta solo nel caso in cui sia stato compiuto prima



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

dell'entrata in vigore della nuova disciplina un atto endoprocedimentale avente rilevanza esterna in quanto si verterebbe in tema di un *"procedimento amministrativo in senso lato (caratterizzato dalla esistenza di più subprocedimenti, ciascuno diretto alla emanazione di un distinto ed autonomo provvedimento con valenza esterna, ancorché i singoli provvedimenti siano tra loro coordinati e complessivamente diretti al perseguimento di un'unica finalità): in quest'ultima ipotesi, stante l'autonomia di ogni singolo provvedimento, la legge sopravvenuta non è applicabile ai singoli atti subprocedimentali già perfezionatisi nel vigore della disciplina previgente"* (Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 1998, n. 258).

In altre parole il principio *"tempus regit actum"* trova indubbia applicazione proprio nel caso di modifiche che intervengano sul procedimento e, in tema di applicazione del divieto introdotto con l'originaria versione dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, si è espresso l'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 9907 del 29 maggio 2012 affermando che *"In generale il principio tempus regit actum presenta, invero, una diversa valenza a seconda che si faccia questione di norme procedurali o sostanziali. Le prime, come è noto, sono applicabili sin dal momento dell'entrata in vigore delle relative disposizioni, a prescindere dall'epoca in cui si siano verificate le situazioni concrete su cui incide la determinazione dell'amministrazione..."*.

Il fatto che il principio del *"tempus regit actum"* abbia il suo campo di applicazione proprio in relazione alla norme procedurali, trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, che in generale ha affermato come *"in base al principio tempus regit actum ogni fase o atto del procedimento - ivi compresi quelli con i quali la parte privata assume oneri di iniziativa, impulso e documentazione - riceve disciplina, per quanto riguarda la struttura, i requisiti ed il ruolo funzionale, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2004, n. 2894). Questi principi comportano che la l. n. 15/2005 deve trovare immediata applicazione, dal giorno della sua entrata in vigore, anche nei confronti delle istanze presentate anteriormente"* (Consiglio di Stato sez. V, 19 ottobre 2006, n. 6211).

Dalla giurisprudenza e dalla prassi sopra richiamata è possibile concludere, sul secondo quesito, che, in coerenza con il principio *"tempus regit actum"*, dovrebbero trovare applicazione le regole procedurali definite dall'art. 167, comma 5 del D.Lgs. 42/2004, come introdotte dall'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, ai procedimenti in corso che non siano ancora stati definiti (o per i quali non si è conclusa una fase procedimentale con l'emanazione di un atto avente rilevanza esterna, ove presente), anche quando le vicende concrete di riferimento si siano verificate prima del 12 maggio 2006,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

Si consideri peraltro che il secondo quesito posto attiene all'interpretazione di una norma statale, che deve trovare applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Codesta Direzione generale valuti pertanto se sia necessario ed opportuno raccordarsi con i competenti organi statali, al fine di verificare gli orientamenti applicativi da questi ultimi seguiti.

In considerazione del possibile instaurarsi di un contenzioso, il presente parere è sottratto al diritto di accesso essendo stato reso in connessione con una lite potenziale; resta inteso che l'eventuale richiamo del sopraesposto parere nel corso di successivi provvedimenti della Direzione Generale in indirizzo renderà il medesimo accessibile compromettendo, per l'effetto, la strategia difensiva dell'amministrazione regionale.

Il Direttore Generale

Avv. Sandra Trincas

Dr. C. Sanna 
Avv. R. Murrone 



SARDINIA
post
le notizie di oggi per la Sardegna di domani

